

**Consiglio di Stato - Sezione Consultiva per gli Atti Normativi -  
Adunanza di Sezione del 21 aprile 2016  
NUMERO AFFARE 00638/2016**

**OGGETTO:**

**Ministero dell'Interno - dipartimento vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa.**

**Schema di decreto avente ad oggetto "Modifiche al decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2008, n. 163, recante la disciplina del concorso pubblico per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei Vigili del fuoco. Articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217".;**

LA SEZIONE

Vista la relazione con la quale il Ministero dell'interno - dipartimento vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;  
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Francesco Bellomo;

**Premesso:**

Il Ministero dell'interno ha trasmesso per il prescritto parere lo schema di decreto avente ad oggetto "Modifiche al decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2008, n. 163, recante la disciplina del concorso pubblico per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei Vigili del fuoco. Articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217".

Il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante "Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252", all'articolo 5 disciplina l'accesso, tramite pubblico concorso, alla qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco. In particolare, il comma 5 di detto articolo stabilisce che "Con regolamento del Ministero dell'interno, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono previste le forme dell'eventuale preselezione per la partecipazione al concorso di cui al comma 1, le modalità di svolgimento del concorso medesimo, la composizione della commissione e le modalità di formazione della graduatoria finale".

In attuazione di tale ultima disposizione legislativa, è stato adottato il decreto del Ministro dell'Interno 18 settembre 2008, n. 163, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 ottobre 2008, n. 249.

A circa dieci anni dall'entrata in vigore di tale provvedimento normativo si è ravvisata la necessità di provvedere ad una riconsiderazione delle prove concorsuali, al fine di adeguarle all'ormai mutato e variegato panorama culturale e professionale, onde consentire all'Amministrazione di procedere alla selezione e all'assunzione di personale con particolare predisposizione all'esercizio delle specifiche funzioni esercitate dai vigili del fuoco.

In tale ottica, e anche al fine di superare le criticità emerse negli ultimi anni in sede applicativa, si è predisposto lo schema di decreto in esame, modificativo e integrativo del D.M. 18 settembre 2008, n. 163.

In particolare, sono stati rideterminati i criteri di calcolo e di attribuzione dei punteggi alle prove concorsuali; sono stati maggiormente considerati i titoli di studio e di formazione professionale, nonché le patenti e le abilitazioni per l'uso di attrezzature e di mezzi impiegati dai vigili del fuoco; è stata inserita la verifica del possesso dei requisiti biomeccanici del candidato nella prova "motoria-attitudinale".

Riferisce il Ministero che il nuovo sistema di calcolo dei punteggi intende assicurare una valutazione più equilibrata e completa delle caratteristiche professionali, tecniche, fisiche e culturali del candidato, anche attraverso una maggiore valorizzazione dei titoli pertinenti alle funzioni da svolgere.

I titoli di studio e professionali sono stati specificamente individuati negli Allegati A e B: trattasi di percorsi di istruzione e formazione professionale per il conseguimento di un "Attestato di qualifica professionale" (tre anni) o un "Diploma di qualifica professionale" (quattro anni) attinenti alle attività tecnico-operative del Corpo Nazionale. Sono stati, altresì, considerati i diplomi d'istruzione tecnica e formazione professionale, sempre attinenti alle attività tecnico-operative del Corpo Nazionale. In tal modo, eventuali percorsi formativi non specificamente afferenti alle funzioni dei vigili del fuoco non sono valutabili nella procedura concorsuale di cui trattasi.

Parimenti, nei medesimi allegati, si è proceduto all'esatta individuazione delle categorie di patenti (di guida e nautiche) e degli attestati di abilitazione alla conduzione di attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione.

### **Considerato:**

Lo schema di decreto è adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il quale stabilisce che "Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione".

Trattandosi della modifica di un regolamento di attuazione, l'esame può essere concentrato sulle variazioni apportate, che riguardano essenzialmente gli articoli 1 e 3 e, comunque, si mantengono nell'ambito oggettivo delineato dalla fonte primaria.

### **Art. 1.**

È modificata la prova preselettiva, mercè la previsione di quesiti non più di cultura generale ma sulle materie correlate al titolo di studio richiesto per l'accesso al concorso e, soprattutto, l'introduzione di quesiti di tipo logico-deduttivo, volti a esplorare le capacità intellettive e di ragionamento.

La novità va accolta con favore, allineandosi alle più moderne concezioni in ordine alla necessità di saggiare, insieme alla preparazione specifica ai compiti, l'intelligenza del candidato, con particolare riferimento alle sue abilità nel pensiero matematico. Si tratta, peraltro, di una prova già presente per l'accesso a svariati profili professionali, dei ruoli civili e militari dello Stato.

Tuttavia, appare opportuno chiarire, se non la distribuzione quantitativa tra i quesiti, la loro ordinata sistemazione all'interno della prova selettiva, ad esempio prevedendone una distinzione per classi, in modo che il candidato non trovi mischiati quesiti di cultura e test di logica.

### **Art. 3.**

Oltre a una mera modifica nominalistica (la prova attitudinale diventa - come effettivamente è - prova motorio-attitudinale), ci sono importanti modifiche sostanziali, la più rilevante delle quali è la distribuzione dei punteggi tra le diverse voci.

Originariamente, la distribuzione era:

- a) prova attitudinale: 60 punti;
- b) colloquio: 35 punti;
- c) titoli: 5 punti.

Con lo schema di decreto in esame, la distribuzione diventa:

- a) prova motorio-attitudinale: 40 punti;
- b) colloquio: 35 punti;
- c) titoli: 25 punti.

In definitiva, l'incidenza della prova motorio-attitudinale scende dal 60% al 40% e, simmetricamente, quella dei titoli sale dal 5% al 25 %.

Nella relazione illustrativa non vi è nulla che giustifichi una tale differenza, che appare eccessiva, alla luce dei compiti operativi cui è chiamato il personale dei Vigili del fuoco. Essa, inoltre, appare contraddittoria con la modifica della prova preselettiva da un lato e con il potenziamento della prova motorio-attitudinale dall'altro. Sotto il primo profilo, se si decide di scremare i candidati con prove di cultura specifica e di logica generale, non ha senso attribuire nella fase successiva tanto peso a titoli di studio e professionali a scapito delle attitudini. Con riguardo al secondo profilo, l'inserimento della verifica del possesso dei requisiti biomeccanici rende ancor più importante e complessa la prova attitudinale, che non può essere svilita - e di tanto - nel punteggio assegnato.

Ulteriore difetto, conseguente all'anzidetta operazione, è la quasi tendenziale parificazione di incidenza tra prova motorio-attitudinale e colloquio.

È dunque opportuno che l'Amministrazione rivaluti la distribuzione dei punteggi.

Nessuna spiegazione è inoltre fornita sul cambiamento della formula per l'attribuzione dei punteggi, in cui si è passati da un metodo lineare a uno ponderato. Sarebbe opportuno che la relazione di accompagnamento del decreto dia conto di questo mutamento.

Da ultimo, l'ambizioso riferimento ai requisiti "biomeccanici" oggetto di verifica nella prova motorio-attitudinale andrebbe precisato. Tenuto conto che biomeccanica è la scienza che analizza il comportamento delle strutture fisiologiche quando sono sottoposte a sollecitazioni statiche o dinamiche, con applicazioni soprattutto in campo sportivo e medico, appare opportuno che l'Amministrazione indichi i parametri presi in considerazione, onde evitare che l'interprete finisca per sovrapporre i singoli valori attitudinali (forza, equilibrio, coordinazione, reazione motoria, acquaticità) con lo standard richiesto dal punto di vista biomeccanico.

Sul piano puramente formale, si suggerisce di sostituire la parola "struttura", di cui all'art. 7, lett. a), con la parola "organizzazione".

P.Q.M.

**Esprime parere favorevole con osservazioni.**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| L'ESTENSORE       | IL PRESIDENTE |
| Francesco Bellomo | Luigi Carbone |

IL SEGRETARIO  
Maria Luisa Salvini